

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LO SMOBILIZZO DEI CREDITI DEI SOGGETTI DEL
TERZO SETTORE NEI CONFRONTI DEGLI ENTI LOCALI E DEL SERVIZIO
SANITARIO DELLA TOSCANA**

TRA

REGIONE TOSCANA (C.fisc. 01386030488)

E

ANCI TOSCANA – Associazione Nazionale dei Comuni della Toscana (C.fisc. 84033260484 P.I. 01710310978),

E

SACE FCT - codice fiscale n. 06560010966

Premesso che

- con legge 21 febbraio 1991 n.52 (di seguito "Legge Factoring") è stata disciplinata la cessione dei crediti d'impresa, ovvero dei crediti sorti da contratti stipulati da un imprenditore nell'esercizio dell'attività di impresa a favore di una banca o un intermediario finanziario disciplinato dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- con l'art.117 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 (di seguito "Codice contratti") la disciplina di cui alla Legge Factoring è stata estesa ai crediti verso le stazioni appaltanti derivanti da contratti di servizi, forniture e lavori, stabilendo che la cessione possa essere effettuata a favore di Banche o intermediari finanziari il cui oggetto sociale preveda l'acquisto di crediti d'impresa;
- con il medesimo art.117 si è previsto ai commi 1 e 2 che le cessioni dei crediti, debbano, ai fini della opponibilità alle stazioni appaltanti che siano amministrazioni pubbliche, essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e debbano essere notificate alla amministrazioni debtrici, divenendo efficaci qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro 45 (quarantacinque) giorni dalla notifica della cessione;
- con decreto legge 29 novembre 2008 n.185 recante "Misure urgenti per il sostegno a famiglie lavoro occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anticrisi il quadro strategico nazionale", convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n.2 è stata prevista, all'art.9 commi 3bis e 3ter, su istanza del creditore, la certificazione di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di Regioni ed enti locali, anche al fine di consentire la cessione pro-soluto del credito a favore di banche ed intermediari finanziari;
- Con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 25 giugno 2012 (di seguito "DM Certificazione") sono state disciplinate, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica

Rui

concordati in sede europea ed al fine di far affluire liquidità alle imprese, le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per la fornitura di beni e servizi, e per l'esecuzione di lavori, da parte di regioni, enti locali ed enti del servizio sanitario nazionale;

-Con decreto legge 8 aprile 2013 n.35, convertito in legge 6 giugno 2013 n.64 recante "Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in materia di versamento di tributi degli enti locali" sono state previste specifiche disposizioni volte a consentire l'immediata immissione di liquidità nel sistema economico attraverso l'accelerazione del pagamento dei debiti della pubblica amministrazione per un importo di 40 (quaranta) miliardi di euro nel biennio 2013-2014;

-Con Delibera n. 4/2013/PAR, la Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Toscana ha espresso assenza di conflitto tra le citate normative in materia di certificazione, che disciplinano l'iter di pagamento dei debiti pregressi della PPAA, e le norme recate dal D.Lgs. n. 231/2002 sulla lotta ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.

Considerato che


-La Regione Toscana è da tempo impegnata in provvedimenti tesi a favorire la riduzione dei tempi di pagamento dei fornitori da parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale: in particolare, al fine di potenziare la liquidità del sistema, ha impartito agli Enti del SSR indirizzi volti a favorire la massima efficienza nell'utilizzo dell'anticipazione presso l'Istituto Cassiere, al fine di limitare l'esposizione debitoria nei confronti delle imprese fornitrici (DGR n.520 del 11 giugno 2012), ha disposto interventi tesi ad incrementare il trasferimento diretto di risorse agli Enti che maturano i maggiori ritardi (DGR 1003/2012 e 1126/2012), ha dato assoluta priorità alla liquidazione dei pagamenti nei confronti del SSR;

- a seguito del d.l.35/2013 la Regione Toscana ha finora ottenuto dal Ministero dell'Economia anticipazioni per complessivi 427 MLN di euro, che hanno consentito il pagamento di tutti i crediti certificati e scaduti al 31 dicembre 2012, vantati dalle imprese nei confronti delle aziende e degli enti del Servizio sanitario regionale per la fornitura di beni e servizi;

-la Regione Toscana ha inoltre recentemente dato avvio ad un'operazione finanziaria di smobilizzo dei crediti delle imprese nei confronti del Servizio Sanitario della Toscana;

-la Regione Toscana ritiene doveroso intervenire anche a favore dei soggetti del terzo settore che siano creditori degli enti locali della Toscana e del Servizio Sanitario regionale, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dai ritardati pagamenti e garantire ai soggetti creditori la liquidità necessaria al regolare esercizio dell'attività;

-ANCI TOSCANA sente la necessità di favorire lo smaltimento dei debiti accumulati dai Comuni associati nei confronti dei soggetti del terzo settore senza incorrere nelle sanzioni previste nel caso di superamento dei limiti imposti dal patto di stabilità interno;



2

-SACE FCT, in collaborazione con POSTE ITALIANE, è impegnata nel rafforzamento dell'economia sociale afferente al Terzo Settore quale componente fondamentale per lo sviluppo del Welfare, ed ha a questo fine messo a punto prodotti dedicati.

-la valorizzazione dello strumento della cessione pro-soluto a Banche ed Intermediari Finanziari favorisce l'esecuzione dei pagamenti da parte degli Enti debitori ed assicura liquidità ai soggetti del terzo settore attraverso lo smobilizzo dei loro crediti;

Visti

-La deliberazione della Giunta regionale n. 416 del 26 maggio 2014, recante "Approvazione del protocollo d'intesa tra Regione Toscana, ANCI TOSCANA e SACE FCT per lo smobilizzo dei crediti vantati dai soggetti del "Terzo Settore" nei confronti degli enti locali della Toscana e del SSR (Servizio Sanitario Regionale);

Tutto ciò premesso Tra le Parti si conviene e si stipula quanto segue


Art.1 – Validità delle premesse.

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente protocollo d'intesa.

Art.2 – Oggetto del Protocollo.

1. Con il presente Protocollo d'Intesa (di seguito "Protocollo") le Parti intendono definire i termini della reciproca collaborazione finalizzata alla divulgazione ed attuazione di un'operazione finanziaria (di seguito "l'Operazione") che possa agevolare lo smobilizzo e l'incasso dei crediti scaduti vantati nei confronti degli enti locali e del Sistema sanitario regionale (di seguito ("SSR") dai soggetti del terzo settore per la fornitura di beni e servizi e per la concessione di contributi relativi a convenzioni opportunamente sottoscritte.

2. L'Operazione sarà realizzata da SACE FCT, in collaborazione con POSTE ITALIANE, e dagli intermediari finanziari (di seguito "intermediari") che riterranno di aderire all'operazione descritta nel presente Protocollo successivamente alla sua stipula, con le modalità di cui all'art.7.



4. Le Parti si danno reciprocamente atto che:

a) le Aziende sanitarie e gli enti del Servizio sanitario regionale (di seguito "Enti del SSR") cui si riferisce il presente Protocollo ed ai quali la Regione Toscana impartirà apposita Direttiva ai fini della loro partecipazione all'Operazione sono individuati nei seguenti:

- le aziende Sanitarie locali
- le aziende Ospedaliero Universitarie
- la Fondazione Gabriele Monasterio
- l'Istituto per lo Studio e la Prevenzione Oncologica (ISPO)
- gli Enti per il supporto tecnico amministrativo delle tre aree vaste (ESTAV).

b) gli enti locali che possono avvalersi dell'Operazione sono individuati attraverso l'elenco degli Enti Soci di ANCI Toscana.

Art.3 – Condizioni e modalità dell'Operazione.

1. SACE FCT, concluse le relative istruttorie (cedente e debitore), acquisterà pro-soluto, nei termini di cui al successivo art. 5, i crediti scaduti, non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, vantati da soggetti del terzo settore con sede legale o operativa sul territorio nazionale nei confronti degli enti locali e degli Enti del SSR, per la fornitura di beni e servizi.

2. Sono esclusi dall'Operazione i crediti che, per qualsiasi causa, non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del creditore e per i quali lo stesso non abbia ottenuto la relativa certificazione, nel rispetto delle modalità di cui al D.M. Certificazione, sinteticamente riprodotte al successivo articolo 4.

Art.4 – Certificazione del credito.

1. Il credito vantato nei confronti dell'Ente del SSR deve essere certificato dallo stesso mediante il rilascio dell'atto di certificazione a seguito di istanza dell'impresa creditrice. Non potranno essere certificati i seguenti crediti:

- a) oggetto di cessione, mandato all'incasso, pegno, sequestro, pignoramento o altri diritti o vincoli in favore di terzi che siano stati debitamente notificati;
- b) che siano stati integralmente soddisfatti in via spontanea o nell'ambito di un procedimento esecutivo con pagamenti effettuati in favore dell'impresa dopo la presentazione della domanda;
- c) in relazione ai quali, prima della presentazione della domanda da parte dell'impresa, sia stato emesso un provvedimento giudiziale che disponga la distribuzione del ricavato della vendita dei beni pignorati oppure l'assegnazione dei beni o crediti pignorati;
- d) crediti che non possono essere certificati in base alle disposizioni di legge.

2. La certificazione del credito è effettuata con le modalità definite dal D.M. 25 giugno 2011, come modificato dal D.M. 19 ottobre 2012 e contiene l'accettazione preventiva di successiva cessione ad intermediari finanziari.

Art. 5 – Condizioni economiche della cessione pro-soluto dei crediti.




4

1. Acquisita la certificazione, i soggetti creditori degli Enti del SSR possono rivolgersi a SACE FCT che, eseguite le verifiche di rito, effettua l'acquisto pro soluto a titolo definitivo del credito certificato al valore oggetto di certificazione. I cedenti corrisponderanno, in via anticipata, interessi e commissioni, determinati nel limite massimo come segue:
 - per le cooperative sociali: Euribor 3 mesi + 250 bp e commissioni di factoring: 0,40% flat da calcolarsi sul valore nominale complessivo dei crediti ceduti.
 - per le ONLUS: Euribor 3 mesi + 225 bp e commissioni di factoring: 0,30% flat da calcolarsi sul valore nominale complessivo dei crediti ceduti.
2. Per effetto dell'operazione di cessione l'Intermediario subentra nella titolarità del credito nei confronti dell'ente locale o dell'ente del SSR cui la cessione viene notificata.
3. La cessione del credito comporta per il debitore l'impegno al pagamento entro il termine massimo di otto mesi dalla data della istanza di certificazione, senza alcun onere a proprio carico. (di seguito "Periodo di Dilazione")
4. Trascorso il Periodo di Dilazione, in assenza di adempimento, l'azienda o ente debitore è tenuto al pagamento di interessi moratori ad un tasso finito non superiore a al 5% per un periodo massimo di due mesi (di seguito "il Periodo di Mora").
5. Trascorso il Periodo di Mora - in assenza di adempimento il cessionario del credito avrà facoltà di procedere in via giudiziale per il recupero di tutte le proprie ragioni di credito.
6. In ogni caso, la Regione Toscana assicura un'attenta verifica in ordine al corretto adempimento dei pagamenti da parte degli Enti del SSR, al fine di porre in essere le necessarie azioni nel caso emergessero criticità. ANCI TOSCANA attuerà azioni di sensibilizzazione nei confronti degli enti locali coinvolti nell'Operazione affinché sia assicurato un corretto adempimento dei pagamenti.

Art.6 – Divulgazione dell'iniziativa e diffusione delle informazioni.

1. Le Parti si impegnano a promuovere azioni di comunicazione delle informazioni relative all'Operazione e dei risultati che verranno conseguiti.
2. ANCI TOSCANA assicura la massima diffusione del presente Protocollo attraverso iniziative di comunicazione verso i propri associati e distribuzione di materiale mirato in occasione di appuntamenti assembleari e/o convegnistici.
3. SACE FCT in collaborazione con POSTE ITALIANE, daranno massimo risalto all'iniziativa promuovendo azioni sul territorio mirate a dare il massimo risalto all'iniziativa.
4. La Regione Toscana garantisce tramite i propri uffici, oltre che le necessarie iniziative di informazione e comunicazione, tutti gli apporti utili al perseguimento delle finalità del presente Protocollo.



5

Art. 7 – Modalità di adesione successiva al Protocollo.

1. Gli Intermediari finanziari che intendono aderire all'operazione oggetto del presente Protocollo possono far pervenire alla Regione Toscana – Direttore Generale della Presidenza una comunicazione sottoscritta dal legale rappresentante con la quale dichiarano la propria disponibilità a partecipare all'Operazione.

Art. 8 – Monitoraggio dell'Operazione.

1. Le Parti concordano di istituire un Comitato tecnico per il monitoraggio del presente Protocollo costituito da:

- per la Regione Toscana Prof. Antonio Davide Barretta – Dott. Vinicio Biagi
- per ANCI TOSCANA Dott. Ugo Bercigli
- PER SACE FCT Dott. Antonio Romeo – Dott. Costantino Coco

2. Il Comitato, che sarà integrato dai rappresentanti degli Intermediari che riterranno di aderire successivamente al presente Protocollo, ha il compito di monitorare lo stato di attuazione dell'Operazione al fine di verificare l'impatto dell'intervento e di proporre eventuali miglioramenti.

Art.9 - Durata del Protocollo

1. L'efficacia del presente Protocollo è di un anno e decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione. L'Operazione potrà essere rinnovata su espresso consenso delle parti firmatarie tramite scambio di corrispondenza e previa approvazione dei rispettivi organi. Analogamente potranno essere rinnovate le adesioni di cui all'art.7.

2. Eventuali modifiche al presente Protocollo devono essere approvate mediante apposito atto aggiuntivo al Protocollo stesso, sottoscritto da tutte le Parti.

Art.10 – Riservatezza.

1. Le Parti si impegnano ad osservare la massima riservatezza, a non divulgare né utilizzare per finalità diverse da quelle oggetto del presente Protocollo, le informazioni di qualsiasi natura scambiate tra le Parti, fermi restando eventuali obblighi di pubblicità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.

Art.11 – Trattamento di dati personali.

1. Le Parti del presente protocollo, nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, provvederanno al trattamento dei dati personali strettamente necessari, non eccedenti e pertinenti, unicamente per le finalità del presente Protocollo e nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).




6


Luglio

Firenze, 25 settembre 2014

Per REGIONE TOSCANA,



Per ANCI TOSCANA,



Per SACE FCT,

